

## CAMERA DEI DEPUTATI

### Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro pubblico e privato)

**Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2222, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti.**

#### Osservazioni formulate dall'ANP

##### *1- Premessa*

Gentile Presidente, On. Deputati,

l'ANP (associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) è l'associazione professionale e sindacale a cui sono iscritti oltre il 50% dei dirigenti delle scuole. In relazione alle materie oggetto della odierna audizione, ci sia consentita una considerazione preliminare.

Il nostro Paese ha urgente necessità di una politica scolastica seria e finanziata con risorse adeguate: non è più accettabile che si proceda con interventi minuti di aggiustamento in risposta alle emergenze senza assumersi, una volta per tutte e con il sostegno di tutte le forze parlamentari, la responsabilità politica di investire seriamente e continuativamente sul sistema educativo, stanziando risorse adeguate alle reali necessità.

Il futuro di questo Paese passa dall'educazione che sapremo dare ai nostri ragazzi e non possiamo più sottovalutare questa assoluta evidenza. Rivolgo a tutti voi questo appello, in una fase nella quale la proposta di Legge di bilancio per il 2020 ha iniziato il suo iter parlamentare e in cui, tuttavia, constatiamo con rammarico che, ancora una volta, il nostro Paese rischia di perdere l'occasione di avviare un vero cambiamento. Sappiamo bene che occorrono molte



risorse per fare tutto quello che serve: mettere in sicurezza gli edifici scolastici, rinnovare i contratti di tutto il personale, accompagnare i processi di innovazione nella didattica giusto per citare tre emergenze. Chiediamo dunque di compiere una scelta politica forte: il nostro investimento in istruzione deve passare dal 3,8% del PIL a quello dell'Eurozona, mediamente pari al 4,7%.

## *2- Osservazioni di merito*

L'anno scolastico in corso si è avviato con una drammatica carenza di personale, in modo particolare al nord del Paese e per l'insegnamento di discipline fondamentali – quelle di area scientifico-tecnologica, note come STEM – per le quali il nostro sistema terziario fornisce un numero di laureati insufficiente alle necessità non solo della scuola, ma anche del sistema produttivo. Ancora oggi, per alcuni insegnamenti, i dirigenti delle scuole devono fare ricorso alle MAD (dichiarazioni di messa a disposizione), reclutando con contratti a tempo determinato del personale privo di una specifica formazione e/o abilitazione alla professione docente. Questo è tanto più grave se si tiene conto del fatto che, nel corso degli anni, le competenze richieste per assolvere efficacemente ai compiti propri dei docenti sono profondamente mutate e sono divenute sempre più complesse. Pur condividendo l'urgenza di metter mano al reclutamento di docenti di scuola secondaria per assicurare stabilità e continuità didattica, dissentiamo sostanzialmente dalle modalità previste che, oltre a costituire una soluzione parziale e limitata, disciplinano la procedura assunzionale in maniera non conforme alla dignità della professione e si risolvono, di fatto, in una mera sanatoria.

Ciò con riferimento **all'articolo 1, comma 9, lettera a)** in cui si prevede “una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla”. È parere di questa organizzazione che si tratti di una procedura eccessivamente semplificata e insufficiente a discriminare la qualità professionale necessaria all'assunzione del ruolo docente o anche solamente all'acquisizione del titolo di abilitazione. Così come recita il comma 1 dell'art. 27 del CCNL 2016/18 del comparto “istruzione e ricerca”, “Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti” che certamente non possono essere apprezzate mediante una prova scritta



costituita solo da quesiti a scelta multipla. Una tale modalità svilirebbe la professionalità docente e non darebbe alcun contributo all'esigenza di immettere nel nostro sistema d'istruzione personale di qualità. In altri termini, si comprometterebbe il miglioramento degli esiti di apprendimento dei nostri ragazzi, non se ne favorirebbe l'inserimento sociale e lavorativo, non se ne contrasterebbero gli insuccessi e gli elevati tassi di dispersione.

**All'articolo 1, comma 13, lettera b)** si prevede, inoltre, che i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del d.lgs. 59/2017, ove non già posseduti, siano acquisiti dai vincitori del concorso straordinario durante il periodo di formazione iniziale e che l'acquisizione dei medesimi crediti sia condizione vincolante per il conseguimento dell'abilitazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di servizio presso le scuole paritarie, ammessi solo a tal fine alla procedura in questione. Tale materia, si legge, sarebbe regolamentata con decreto del Ministro da adottare successivamente. Evidenziamo che, così facendo, si cancellerebbe definitivamente qualsiasi elemento di serietà del tirocinio in ingresso e di reclutamento del personale docente della scuola secondaria, già ridotto ad "un percorso annuale di formazione e prova" dalla legge 145/2018 e ulteriormente qui svilito in un "periodo di formazione iniziale e prova", con l'aggravante di una selezione di accesso ulteriormente semplificata rispetto a quanto previsto da tale legge.

Non si può accettare ancora una volta questo modo di procedere, giustificandolo con la motivazione che un concorso serio e meritocratico sarebbe un percorso troppo complesso ed oneroso, dati i fabbisogni numerici e i tempi di espletamento necessari: l'ANP ribadisce che sono ormai maturi i tempi per imboccare una strada diversa, certamente più adatta a far fronte alle urgenze del sistema, ovvero quella di assegnare alle scuole il compito di individuare il personale necessario a rispondere ai loro specifici bisogni.

In relazione all'**articolo 2, comma 1**, relativo alle modalità di espletamento del prossimo concorso a dirigente scolastico, riteniamo preferibile mantenere la formula del corso-concorso a garanzia di una maggiore efficacia della procedura. Chiediamo inoltre che sia espressamente prevista la valutazione dell'attitudine dei candidati a esercitare il ruolo dirigenziale e che tale valutazione sia compiuta durante lo svolgimento della prova orale.



Per quanto riguarda l'**articolo 2, comma 3**, si concorda sull'opportunità di indire un concorso per il reclutamento di dirigenti tecnici, come pure con la previsione di rifinanziare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94 della legge 107/2015. Si coglie, tuttavia, l'occasione per sottolineare che il contingente da assumere dovrebbe essere ben più numeroso. Il sistema nazionale di valutazione necessita di un nucleo ispettivo stabile e di adeguata professionalità che sia in grado di valutare sistematicamente l'operato delle scuole e di tutto il personale, superando la limitatezza e la dubbia efficacia di quanto posto in essere fino a questo momento, in particolare per il personale dirigente delle scuole.

In relazione all'**articolo 2, comma 5** che prevede l'assunzione di un contingente di collaboratori scolastici, si fa presente che tale contingente dovrebbe ammontare almeno a 32.000 unità, corrispondenti ad un incremento medio di quattro collaboratori per ogni istituzione scolastica. Questo per assicurare una vigilanza adeguata a prevenire incidenti come quello, purtroppo tragico, recentemente verificatosi a Milano.

Si chiede inoltre di prevedere una figura di assistente tecnico informatico per ogni istituzione scolastica del primo ciclo. Questo perché, a fronte del consistente incremento delle dotazioni tecnologiche delle stesse, intervenuto durante gli ultimi anni, si rende necessario garantire un presidio di ordinaria manutenzione e corretta gestione tecnica.

Il **comma 6 dell'articolo 2** interviene a modificare l'articolo 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017 così da applicare anche al passaggio dal profilo di assistente amministrativo a quello di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) la progressione di carriera ivi prevista. Ciò per trovare una rapida soluzione all'attuale enorme carenza di DSGA nelle scuole e per valorizzare l'esperienza professionale del personale che, pur inquadrato nel profilo di assistente amministrativo, ha svolto per anni le funzioni proprie del profilo di DSGA. A tale riguardo, è parere della scrivente organizzazione che anche in questo caso, così come in quello del personale docente di cui sopra, la migliore soluzione – rapida ed efficace – al problema di dotare di una figura competente le scuole prive di DSGA, in assenza di assistente amministrativo interno disponibile ad assumere la funzione e nelle more della conclusione della procedura concorsuale in corso, debba essere quella di consentire alle stesse scuole di reclutare in modo diretto dalle liste dei centri per l'impiego, tramite esame del curriculum, accertamento del possesso dei titoli



richiesti e colloquio, del personale qualificato con contratto a tempo determinato per ricoprire la posizione vacante di DSGA.

Si propone altresì di inserire, sempre nel comma 6 dell'art. 2, un ulteriore capoverso che stabilisca che "a partire dall'anno scolastico 2020/2021 le assunzioni a tempo indeterminato dei Direttori SGA avvengono, dalle graduatorie del concorso ordinario e del concorso riservato, su tutti i posti vacanti e disponibili. Nelle graduatorie di merito ad esaurimento del concorso ordinario viene inserita una percentuale di idonei del 50% superiore ai posti messi a concorso. I candidati inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento, non assunti a tempo indeterminato, sono reclutati per il conferimento di supplenze annuali e/o di lungo periodo, ove necessario".

Si propone inoltre di aggiungere, dopo il comma 6 dell'articolo 2, un ulteriore comma che preveda l'introduzione del livello professionale dei quadri, previsto nell'ambito del lavoro subordinato privato dal comma 1 dell'articolo 2095 del codice civile, al fine di gestire con più efficacia la intrinseca complessità organizzativa delle istituzioni scolastiche, caratterizzate da un fattore numerico medio di 125 dipendenti per ogni dirigente che non trova riscontro nelle altre amministrazioni pubbliche.

Con riferimento al **comma 1 dell'articolo 3**, che modifica l'articolo 2 della legge 56/2019 escludendo la rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e dei dirigenti della scuola, si esprime grande apprezzamento per l'accoglimento di un'istanza fortemente sostenuta da questa organizzazione nei mesi passati. Si condivide appieno, inoltre, quanto previsto dal **comma 2 dello stesso articolo 3** che consente l'intervento dell'ente locale a sostegno almeno parziale dei costi di trasporto scolastico, pur nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Roma, 11 novembre 2019